

Società Italiana per l'Organizzazione
Internazionale – Unitelma Sapienza

Master Universitario di I livello per le
Funzioni Internazionali

15 marzo 2017 - 29 settembre 2017

Tesi in Diritto e Organizzazione Internazionale

I “rifugiati ambientali”

Relatore:

Prof.

Paolo Bargiacchi

Candidata:

Erika Giacobbe

INDICE

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I: I “RIFUGIATI AMBIENTALI”	
§ 1.1 - CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGRAZIONI: UN RAPPORTO DI CAUSALITÀ DIRETTA?	5
1.1.1 - <i>Un esempio concreto: i piccoli Stati insulari del Pacifico</i>	7
§ 1.2 - LA NOZIONE DI “RIFUGIATO AMBIENTALE” ED I SUOI LIMITI	8
§ 1.3 - PROBLEMI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DEI “RIFUGIATI AMBIENTALI”	11
1.3.1 - <i>La sentenza Teitiota</i>	12
§ 1.4 - POSSIBILI SOLUZIONI.....	13
CAPITOLO II: I RISCHI DELLE MIGRAZIONI AMBIENTALI	
§ 2.1 - CENNI INTRODUTTIVI	18
§ 2.2 - UNO SGUARDO AL MEDITERRANEO	20
§ 2.3 - RIFLESSIONI.....	21
CONCLUSIONI.....	25
BIBLIOGRAFIA.....	28

Introduzione

Gli spostamenti di gruppi di popolazioni in risposta ai mutamenti del proprio *habitat* sono un fenomeno rilevato in varie forme nel corso di tutta la storia dell'umanità; la migrazione da sempre ha rappresentato «una possibile opzione per l'uomo in risposta ai cambiamenti delle condizioni esterne» [Bauer 2010].

Nel panorama odierno, tuttavia, l'accelerazione dei processi di degrado o mutamento dell'ambiente sta assumendo un ruolo sempre più crescente tra le cause di migrazione forzata. Le migrazioni indotte da motivi di carattere ambientale hanno dunque attirato l'attenzione di ricercatori accademici, istituzioni politiche e organizzazioni della società civile, dando vita ad un ampio dibattito¹.

Sul tema si sono sviluppate due tesi principali nel mondo scientifico: quella massimalista² e quella minimalista³. La prima è caratterizzata da un approccio che prefigura esodi di massa direttamente conseguenti ai disastri causati da cambiamenti climatici. La seconda, invece, sottolineando la complessità delle determinanti coinvolte nella decisione di trasferirsi e l'importanza di tenere conto della capacità di resilienza/resistenza delle persone coinvolte, prevede un numero senza dubbio minore di casi di sfollamento di persone

¹ Trevini Bellini R., *Approccio al dibattito scientifico sulle migrazioni ambientali* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali e migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, p. 31, disponibile alla pagina web www.asud.net.

² Tale approccio è stato spesso criticato perché basato su stime troppo semplicistiche e che non tengono in conto la variabile più complessa da calcolare: la capacità di resilienza e di adattamento dell'uomo rispetto al disastro.

³ Uno dei suoi massimi sostenitori è Richard Black.

in conseguenza di un mutamento climatico.

Comune ad entrambe le posizioni è il riconoscimento della necessità di intensificare gli sforzi indirizzati alla comprensione del problema e alla definizione delle politiche da implementare per affrontarlo⁴. A tutt'oggi, infatti, le risposte alla sfida delle migrazioni climatiche risultano insufficienti. In particolare, vi sono dubbi relativamente alla protezione legale che deve essere conferita agli individui costretti a migrazioni forzate indotte dai cambiamenti climatici⁵.

Il presente elaborato ha ad oggetto un'analisi del fenomeno dei cosiddetti "rifugiati ambientali", quale esempio emblematico dei delicati rapporti tra tutela dell'ambiente e diritti umani nel contesto internazionale.

Obiettivo primario dello studio è fornire un quadro aggiornato in materia per stimolare una riflessione che ponga l'accento tanto sul nesso esistente tra degrado ambientale e processi migratori, quanto sulla necessità di elaborare politiche di prevenzione e gestione integrata di tali fenomeni.

⁴ Trevini Bellini R., *Approccio al dibattito scientifico sulle migrazioni ambientali* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, p. 31, disponibile alla pagina web www.asud.net.

⁵ Si veda Bauer S., *Climate Refugees I Study. "Climate Refugees" beyond Copenhagen. Legal concepts, political implications, normative considerations*, German Development Institute, Stuttgart, March 2010.

CAPITOLO I

I “rifugiati ambientali”

§ 1.1 - Cambiamenti climatici e migrazioni: un rapporto di causalità diretta?

Per mutamenti climatici si intendono tutte le modificazioni del clima del Pianeta osservabili grazie alle variazioni di uno o più parametri ambientali e climatici quali: temperature, precipitazioni, nuvolosità, temperature degli oceani, distribuzione e sviluppo di piante e animali⁶.

La *Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)* distingue i cambiamenti climatici in due tipologie: a) mutamenti climatici; b) variabilità climatiche. I primi sono prodotti dall'uomo, mentre le seconde sono generate da cause naturali. La comunità scientifica ha evidenziato che i cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi 150 anni sul nostro Pianeta sono principalmente di origine antropica.

Il quarto Rapporto dell'IPCC⁷ pone l'accento sulla forte influenza avuta dall'attività umana sui disastri climatici. Da tale studio si evince come l'aumento dei gas serra derivante dalle attività umane rischi di trasformare il nostro Pianeta in modo radicale⁸.

⁶ Legambiente, *Dossier Profughi Ambientali: Cambiamento climatico e migrazioni forzate*, 2013, disponibile alla pagina web www.legambiente.it.

⁷ L'IPCC è il gruppo internazionale delle Nazioni Unite che studia il fenomeno dei cambiamenti climatici.

⁸ Midulla M. - Stocchiero A., *Migrazioni e cambiamento climatico* in Altiero S. – Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' “ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa*,

Si presenta di seguito una sintesi degli scenari previsti dall'IPCC⁹:

- la temperatura globale si innalzerà, determinando lo scioglimento dei ghiacciai e l'aumento delle ondate di calore;
- gli eventi estremi di precipitazione diventeranno ancora più intensi e frequenti in molte aree;
- lunghi periodi di siccità piegheranno vaste Regioni del Pianeta, con gravi ripercussioni sull'agricoltura;
- in Asia l'innalzamento del livello del mare colpirà l'habitat del 40% della popolazione dell'area.

La letteratura scientifica, pur riconoscendo un'indubbia relazione tra cambiamenti climatici e movimenti migratori, risulta concorde nel ritenere che non sia ravvisabile un rapporto di causalità diretta tra le due variabili¹⁰. I fenomeni di mobilità, infatti, non dipendono direttamente dai cambiamenti climatici; sono piuttosto alcuni degli effetti¹¹ ad essi legati a poter indurre fenomeni migratori. Inoltre, risulta difficile provare scientificamente un rapporto di causalità diretta tra i cambiamenti climatici ed un particolare evento naturale in grado di indurre migrazioni forzate. Non solo; anche laddove un nesso causale tra i cambiamenti climatici ed uno specifico evento naturale risulti evidente¹², la scelta migratoria è comunque il risultato dell'interazione tra più

Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, disponibile alla pagina web www.asud.net.

⁹ IPCC, *Fourth Assessment Report: Climate Change 2007*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

¹⁰ Kälin W. – Schrepfer N., MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). *PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011, p. 4.

¹¹ Disastri naturali, degrado ambientale, innalzamento delle acque del mare e conflitti ambientali.

¹² Si pensi ad eventi estremi come le inondazioni.

variabili: cambiamento climatico, fattori socio-economici, culturali e geopolitici¹³.

In sintesi, «*i fenomeni naturali ed il degrado ambientale possono rappresentare un fattore di spinta determinante nell'indurre le persone a migrare verso luoghi più ospitali; difficilmente, però, costituiscono l'unica motivazione dello spostamento*» [Quagliarotti].

1.1.1 - Un esempio concreto: i piccoli Stati insulari del Pacifico

I piccoli Stati insulari del Pacifico e le grandi città costiere sono estremamente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici: un innalzamento del livello del mare anche di pochi centimetri, infatti, rischia di far scomparire buona parte di queste isole, che in alcuni casi hanno un'altitudine media inferiore al metro. A ciò vanno aggiunti gli altri effetti negativi provocati dall'innalzamento del livello del mare, quali l'intrusione dell'acqua salata nelle riserve di acqua potabile e la crescente erosione¹⁴.

Lo Stato di Kiribati fa parte della Micronesia ed è formato da tre arcipelaghi abbastanza lontani uno dall'altro: le isole che li formano sono atolli corallini che sporgono dall'acqua per pochi metri¹⁵.

La rivista "Science" afferma che Kiribati potrebbe essere la prima nazione cancellata dal cambiamento climatico.

¹³ Kälin W. - Schrepfer N., MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). *PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011, pp. 4-5.

¹⁴ Legambiente, *Dossier Profughi Ambientali: Cambiamento climatico e migrazioni forzate*, 2013, disponibile alla pagina web www.legambiente.it, p. 30.

¹⁵ *Ivi*, p. 32.

L'innalzamento dei mari causato dal riscaldamento globale, infatti, sta sommergendo a poco a poco il territorio delle isole ed eliminando le scorte già insufficienti di acqua potabile¹⁶.

Proprio per i motivi sopramenzionati, probabilmente nei prossimi anni tale area sarà soggetta ad una serie di migrazioni ed evacuazioni di massa. Non si deve, però, pensare che gli abitanti di Kiribati costituiranno il primo esempio di “rifugiati ambientali”. In realtà, in tutto il mondo se ne contano già molti¹⁷.

§ 1.2 - La nozione di “rifugiato ambientale” ed i suoi limiti

Il termine “rifugiato ambientale” è stato coniato da Lester Brown, fondatore del *Worldwatch Institute*¹⁸, negli anni '70. Ha poi ottenuto consacrazione ufficiale nel 1985, a seguito della pubblicazione di un report¹⁹ a firma del Professor El-Hinnawi.

Secondo la definizione proposta dallo studioso egiziano, rientrano nella categoria di “rifugiati ambientali” «*gli individui costretti a lasciare il loro habitat tradizionale, in via temporanea o definitiva, a causa di un grave sconvolgimento ambientale che ha messo in pericolo la loro esistenza e/o ha gravemente influito sulla qualità della vita*» [El-Hinnawi 1985].

Nel corso degli ultimi venti anni si è registrato un

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Il *Worldwatch Institute* è nato nel 1974 ed è da decenni considerato il più autorevole osservatorio dei trend ambientali del nostro Pianeta.

¹⁹ Commissionato dall'UNEP (United Nations Environment Program).

vivace dibattito sulla portata del termine oggetto di esame nel presente paragrafo. Alcuni studiosi²⁰ hanno contestato la definizione proposta dal ricercatore egiziano; altri, invece, ne hanno ampliato la portata²¹.

Una delle definizioni più esaustive di “rifugiato ambientale” sembra essere quella formulata da Myers. Egli fa rientrare in tale la categoria *«le persone che non possono più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle loro terre di origine principalmente a causa di fattori ambientali di portata inconsueta, in particolare siccità, desertificazione, deforestazione, erosione del suolo, ristrettezze idriche e cambiamento climatico, come pure disastri naturali quali cicloni, tempeste e alluvioni. Di fronte a queste minacce ambientali, tali persone ritengono di non avere alternative alla ricerca di un sostentamento altrove, sia all’interno del Paese che al di fuori, sia su base semi-permanente che su base permanente»* [Myers].

Lo studioso considera alla base delle migrazioni tutti i potenziali fattori di ordine ambientale assieme ad altre concause quali crescita demografica e povertà; non manca, inoltre, di focalizzare l’attenzione sugli spostamenti di persone all’interno dei confini nazionali²².

Le difficoltà di fornire una nozione condivisa di “rifugiato ambientale” dipendono dal fatto che, nella maggior parte dei casi, i cambiamenti climatici non costituiscono l’unica motivazione alla base dei fenomeni migratori. «*Quasi*

²⁰ Si veda, ad esempio, la posizione del Prof. Gaim Kibreab. Secondo tale studioso, il termine “rifugiato ambientale” è stato coniato per depoliticizzare le cause delle migrazioni, consentendo in tal modo agli Stati di derogare all’obbligo di fornire asilo.

²¹ Si ricordi, ad esempio, Olson, il quale enfatizza la natura forzata dello spostamento e gli effetti da esso generati sugli individui.

²² Myers N., *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Edizioni Ambiente, Milano, 1998.

sempre vi sono altri importanti fattori che possono amplificare la situazione di disagio innescata dal degrado ambientale e indurre ad abbandonare il luogo di residenza» [Quagliarotti].

L'IOM (International Organization for Migration) ha recentemente sottolineato la necessità di risolvere i limiti della nozione di “rifugiato ambientale”, proponendo al suo posto la definizione di “migrante ambientale”. Ad avviso dell'IOM, «*i migranti ambientali sono persone o gruppi di persone che, a causa di improvvisi o gradualmente cambiamenti dell'ambiente che influenzano negativamente le loro condizioni di vita, sono obbligati a lasciare le proprie case, o scelgono di farlo, temporaneamente o permanentemente, e che si muovono all'interno del proprio Paese o oltrepassando i confini nazionali*» [IOM 2007].

Secondo autorevole dottrina, però, tale ultima definizione presenta profili di criticità. Il diritto internazionale, infatti, non utilizza il termine “migrante” nei contesti di spostamenti forzati; parla piuttosto di “*displaced persons*” o “*refugee*”²³.

Le agenzie ONU²⁴ convergono nel sostenere che la locuzione “*displaced person*” sia preferibile a quella di “rifugiato ambientale”. Tale ultimo termine, infatti, sembrerebbe un abuso del concetto giuridico di rifugiato espresso nella Convenzione di Ginevra sui Rifugiati e nel suo Protocollo Aggiuntivo.

²³ Kälin W. - Schrepfer N., MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). *PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011, p. 24.

²⁴ In particolare, l'UNHCR, l'UNEP e l'UNDP.

§ 1.3 - Problemi relativi al riconoscimento giuridico dei “rifugiati ambientali”

Lo strumento fondamentale per la protezione dei rifugiati a livello internazionale è rappresentato dalla Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati del 28 luglio 1951, che risente del clima politico del dopoguerra e della c.d. “guerra fredda”²⁵.

L’art. 1 di tale documento ufficiale considera “rifugiato” *«qualsiasi persona che, a causa di un ben fondato timore di essere perseguitata per questioni di razza, religione o opinioni politiche, si trova all’esterno del Paese di cui possiede la nazionalità e non può, o a motivo di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di quel Paese»*²⁶.

Il suddetto articolo, quindi, accorda lo *status* di rifugiato e la relativa protezione giuridica al migrante che soddisfi le seguenti condizioni:

- 1) egli deve trovarsi al di fuori dei confini del proprio Paese d’origine;
- 2) quest’ultimo deve essere incapace di offrire protezione o di rendere possibile il ritorno del soggetto;
- 3) la causa della migrazione deve essere inevitabile e cogente;
- 4) essa deve, inoltre, essere relazionata a ragioni legate alla razza, alla nazionalità o all’appartenenza del soggetto ad un gruppo sociale o ad un’opinione politica²⁷.

²⁵ Cossa M., *Rifugiati climatici: le politiche e la normativa internazionale e dell’Unione Europea* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali e migrazioni forzate. L’ “ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, p. 276, disponibile alla pagina web www.asud.net.

²⁶ Art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati.

²⁷ *Ibidem*.

Dall'analisi di tale disposto normativo si evince come la categoria dei migranti ambientali sia esclusa dal sistema di protezione accordato ai rifugiati dalla suddetta Convenzione.

La definizione in essa contenuta, infatti, «*ricollega la figura del rifugiato non già all'appartenenza ad un certo determinato gruppo, bensì alla nozione di "persecuzione personale"*» [Cossa 2016]. Inoltre, diverse ricerche hanno rivelato che la maggioranza delle persone spinte a migrare per motivi ambientali non fuggono all'estero ma si spostano – in maniera temporanea o permanente – all'interno dei confini del proprio Paese, in questo modo ricadendo più precisamente nella categoria di *Internal Displaced Persons* (IDPs)²⁸.

1.3.1 - La sentenza Teitiota

L'inapplicabilità della Convenzione di Ginevra ai “rifugiati ambientali” è stata confermata da una recente pronuncia della Corte Suprema neozelandese, la quale ha respinto la richiesta di protezione internazionale del Sig. Ioane Teitiota²⁹ e della sua famiglia. Ad avviso della Corte, infatti, i ricorrenti non soddisfacevano i criteri previsti dalla citata Convenzione per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiati politici³⁰.

La sopracitata sentenza risulta funzionale per riflettere sulla spinosa questione relativa ad un riconoscimento giuridico dei “rifugiati ambientali”. Quando, infatti, un giurista si trova di fronte ad un nuovo fenomeno che necessita

²⁸ Stal M. – Warner K., *The Way Forward Researching the Environment and Migration Nexus. Research Brief based on the Outcomes of the 2nd Expert Workshop on Climate Change*, United Nations University, 2009.

²⁹ Originario delle isole Kiribati, un arcipelago del Pacifico minacciato dall'innalzamento del mare.

³⁰ Sent. SC 7/2015 [2015] NZSC 107, Ioane Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment, 20 luglio 2015.

adeguata tutela, può intraprendere due strade alternative:

a) far rientrare il caso nuovo all'interno di una categoria dogmatica già esistente;

b) provare ad elaborarne una nuova³¹.

La Corte Suprema neozelandese ha iniziato a percorrere la prima strada, verificando se l'art. 1 della Convenzione di Ginevra potesse essere interpretato in via estensiva per farvi così rientrare anche il caso della famiglia Teitiota. I giudici chiamati ad esprimersi sulla questione hanno, però, negato tale possibilità. A partire da un'interpretazione letterale del testo della Convenzione, infatti, hanno sottolineato che «*in relation to the Refugee Convention, while Kiribati undoubtedly faces challenges, Mr Teitiota does not, if returned, face «serious harm» and there is no evidence that the Government of Kiribati is failing to take steps to protect its citizens from the effects of environmental degradation to the extent that it can*³²».

Nell'attesa che una futura decisione giurisprudenziale proponga un'interpretazione estensiva del citato art. 1 A, secondo paragrafo, è necessario pensare a soluzioni alternative per offrire adeguata tutela giuridica ai “rifugiati ambientali”.

§ 1.4 - Possibili soluzioni

Un recente parere legale prodotto dal *Ludwig Boltzmann*

³¹ Ciervo A., *I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento di una nuova categoria giuridica di richiedenti asilo* in Altiero S. - Marano, M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L'“ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, p. 271, disponibile alla pagina web www.asud.net.

³² Sent. SC 7/2015 [2015] NZSC 107, *Ioane Teitiota v. The Chief Executive of the Ministry of Business, Innovation and Employment*, 20 luglio 2015.

Institute of Human Rights ha concluso che un'interpretazione elastica dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 servirebbe a «*proteggere gruppi marginalizzati tra i poveri, che risultano essere i principali destinatari degli effetti dei cambiamenti climatici*» [Ammer 2009, 56]. Una simile soluzione sembrerebbe ottimale sia dal punto di vista procedurale che sostanziale. Garantirebbe, infatti, immediata tutela giuridica alla categoria dei “rifugiati ambientali” senza apportare emendamenti al sopracitato documento ufficiale. Nonostante ciò, però, si incontrano ancora forti resistenze in dottrina su una libera interpretazione della nozione di “rifugiato” disciplinata dall'art. 1 A della Convenzione³³.

Se si esclude tale opzione, quali ulteriori meccanismi possono essere individuati per far fronte al problema?

Due strade possibili per uscire dall'impasse potrebbero essere le seguenti: a) modificare la Convenzione di Ginevra mediante l'introduzione di un ulteriore Protocollo Aggiuntivo; b) redigere uno Statuto specificamente dedicato alla categoria dei migranti ambientali.

Quanto alla prima opzione, l'ipotesi di una modifica della Convenzione di Ginevra sembra difficilmente realizzabile. Larga parte della letteratura, infatti, è concorde nel ritenere che l'ampliamento dello *status* di rifugiato «*porterebbe inevitabilmente ad attenuare il sistema di tutela e di diritti predisposti dal diritto internazionale per la violazione di un diritto umano universalmente riconosciuto quale è il diritto di asilo*» [Quagliarotti]. Inoltre, già ora si

³³ Bauer S., *Climate Refugees I Study. “Climate Refugees” beyond Copenhagen. Legal concepts, political implications, normative considerations*, German Development Institute, Stuttgart, March 2010, p. 13.

registra da parte di molti Stati³⁴ la tendenza ad adempiere in modo imperfetto o parziale agli obblighi posti a loro carico dalla Convenzione; di conseguenza, essi sarebbero maggiormente predisposti a sottoscrivere accordi volti a modificare la definizione della Convenzione in senso restrittivo, piuttosto che estensivo³⁵.

La seconda opzione è salutata con favore da quanti «ritengono indispensabile riconoscere a livello internazionale lo status di rifugiato ambientale e creare una disciplina di tutela» [Quagliarotti]. Le ragioni a sostegno di tale tesi sono date dalla convinzione che il degrado ambientale rappresenti di fatto un vincolo al raggiungimento di un accettabile tenore di vita e, quindi, leda un diritto umano fondamentale³⁶.

La creazione di un testo ad hoc preposto alla tutela dei migranti ambientali si presta indubbiamente ad offrire adeguate risposte alle problematiche riscontrabili nell'odierno panorama politico-sociale. Tuttavia nemmeno tale strada sembra percorribile nel breve periodo, per un duplice motivo:

- 1) i tempi per la sua stesura potrebbero essere lunghi;
- 2) necessiterebbe di un ampio consenso internazionale.

La mancata ratifica di tale eventuale Convenzione da parte di alcuni Stati creerebbe inevitabilmente una disciplina applicabile solo parzialmente generando ulteriori squilibri e discriminazioni a danno degli stessi migranti ambientali. A tal proposito, vale la pena ricordare a titolo esemplificativo

³⁴ Tra questi, l'Italia.

³⁵ Nespor S., *I rifugiati ambientali* in *Federalismi.it*, 4, 2007.

³⁶ Myers N., *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Edizioni Ambiente, Milano, 1998, p. 18.

che la *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants*³⁷, adottata dalle Nazioni Unite nel 1990, conta a tutt'oggi solo 48 Stati firmatari e le sue norme sono a stento rispettate³⁸.

Alla luce di tali considerazioni, un recente studio³⁹ ha proposto di risolvere l'impasse mediante la creazione di un nuovo strumento internazionale di *soft law*⁴⁰, ad esempio una dichiarazione. Tale documento dovrebbe disciplinare i diritti dei "rifugiati ambientali" e le condizioni per l'ammissione temporanea o definitiva di tali soggetti nel Paese accogliente. Dovrebbe, inoltre, prevedere modalità di cooperazione con i Paesi d'origine dei migranti, nonché meccanismi di supporto internazionale tra gli Stati.

Certo, il principale elemento di debolezza di una dichiarazione è rappresentato dall'assenza di natura vincolante sul piano giuridico. Ciò comporta l'assunzione di un mero impegno morale a rispettarne i contenuti da parte degli Stati che decidano di aderirvi. Solo l'elaborazione di un patto vincolante tra gli Stati può colmare tale lacuna formale.

Spesso, comunque, uno strumento di *soft law* può fungere da "predecessore" per la costituzione di una convenzione. Un esempio è costituito dalla *Declaration on the Elimination of Discrimination against Women* del 1967, da cui

³⁷ Specificamente dedicata alla migrazione lavorativa.

³⁸ Bauer S., *Climate Refugees I Study. "Climate Refugees" beyond Copenhagen. Legal concepts, political implications, normative considerations*, German Development Institute, Stuttgart, March 2010, p. 14.

³⁹ Kälin W. - Schrepfer N., MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). *PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011, pp. 58-59.

⁴⁰ Secondo Anne-Marie Slaughter, «*soft law, provided in the form of international guidance and nonlegal instruments, is emerging as an equally powerful, if not more powerful form of regulation (than hard law)*» [Slaughter 2004, 178].

è nata la *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* del 1979⁴¹.

Una soluzione simile potrebbe, quindi, rappresentare un punto di partenza per il riconoscimento giuridico dei “rifugiati ambientali”.

⁴¹ *Ibidem.*

CAPITOLO II

I rischi delle migrazioni ambientali

§ 2.1 - Cenni introduttivi

Sebbene non vi sia un rapporto di causalità diretto fra il cambiamento climatico, i disastri, gli spostamenti e la migrazione, l'esistenza di un chiaro collegamento fra i fenomeni è sempre più evidente e riconosciuto.

Numerose ricerche hanno cercato di analizzare i meccanismi attraverso i quali il cambiamento climatico produce un impatto sulle migrazioni. Sono così stati identificati almeno cinque processi prodotti dal cambiamento climatico che possono avere effetti sulla mobilità delle persone:

1) l'aumento delle temperature dell'aria e della superficie dei mari;

2) il cambiamento delle precipitazioni, con conseguenze in termini di inondazioni e siccità, così come su eventi di più lungo termine come la desertificazione;

3) l'innalzamento del livello dei mari dovuto alla fusione dei ghiacci a causa del riscaldamento climatico;

4) le trasformazioni di sistemi climatici regionali con un aumento di eventi meteorologici estremi;

5) l'intensificazione della competizione tra popolazioni, Stati e imprese per il controllo e l'utilizzo delle risorse naturali, che potrebbe causare conflitti⁴².

⁴² Midulla M. – Stocchiero A., *Migrazioni e cambiamento climatico* Altiero S. – Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L'“ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa*,

Vi sono alcune aree che più di altre subiranno questi processi. Si possono identificare alcuni *hotspots* dove gli impatti del cambiamento climatico potranno contribuire a causare spostamenti di popolazioni. Le città costiere e le isole, ad esempio, saranno esposte al rischio di perdere la disponibilità di terra per erosioni e inondazioni e dovranno fare i conti con fenomeni quali la subsidenza e la salinizzazione delle falde acquifere. Alcune aree semi-aride sub tropicali, invece, vedranno amplificato il fenomeno della desertificazione. Con l'aumento della temperatura si ridurrà la produttività di alcune colture, mentre cresceranno la diffusione e l'incidenza delle malattie infettive⁴³.

Un recente studio dell'Unione europea prevede che un nuovo flusso di migranti arriverà nel vecchio continente entro il 2020, facendo aumentare la pressione migratoria e trascinando con sé un probabile aumento delle tensioni sociali⁴⁴.

A fronte di un crescente interesse da parte dei media nei confronti di tali preoccupazioni, le risposte delle politiche internazionali alla sfida della "*climigration*" non sembrano però essere adeguate⁴⁵.

Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, p. 45, disponibile alla pagina web www.asud.net.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Delfini L., *Desertificazione ed eco-profughi sulle sponde del Mediterraneo*, Rapporto Legambiente-Civitas, Padova, 2006.

⁴⁵ Cfr. Bauer S., *Climate Refugees I Study. "Climate Refugees" beyond Copenhagen. Legal concepts, political implications, normative considerations*, German Development Institute, Stuttgart, March 2010.

§ 2.2 - Uno sguardo al Mediterraneo

Conservation International (CI) ha identificato le aree più ricche del Pianeta e più esposte al rischio di distruzione, note come *hotspots* della biodiversità. Tali “punti caldi” si trovano in Nord e Centro America⁴⁶, Sud America⁴⁷, Eurasia⁴⁸, Africa⁴⁹, Oceania e isole del Pacifico⁵⁰.

Il bacino del Mediterraneo costituisce uno dei 34 *hotspots* mondiali «cui devono essere orientate con priorità le azioni di salvaguardia a causa della presenza di un'elevata biodiversità e, al tempo stesso, di una dimensione particolarmente critica dei rischi ambientali» [Caruso e Venditto 2012].

Dal punto di vista ambientale, tale area risulta caratterizzata da fattori di particolare complessità, tra i quali si possono ricordare i seguenti:

- incremento demografico;
- inquinamento da scarichi industriali;
- crescita esponenziale delle aree urbanizzate;
- deficit idrico.

Negli ultimi anni, poi, tale Regione è stata caratterizzata dal verificarsi di eventi estremi quali alluvioni e ondate di calore, siccità, desertificazione⁵¹.

⁴⁶ Caraibi, California, le *Madrean pine-oak woodlands* tra Stati Uniti e Messico, Mesoamerica.

⁴⁷ Isole Galapagos ed Ecuador, Ande tropicali, foresta amazzonica e foresta costiera del Brasile, Cile centrale.

⁴⁸ Bacino del Mediterraneo, Caucaso, Iran e Anatolia, montagne della Cina sud-orientale.

⁴⁹ Deserto tra Sud Africa e Namibia, Madagascar e isole dell'Oceano Indiano, foreste dell'Africa orientale, foreste dell'Africa occidentale, Corno d'Africa, foreste della Guinea, montagne della penisola Arabica, regione floristica del Capo, Maputaland-Pondoland-Albany.

⁵⁰ Isole della Malesia, Est dell'Himalaya, zona tra l'India e la Cina, Giappone, montagne del sud della Cina, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Filippine, Oceania, Sud-est dell'Australia, Sud est dell'Asia, isole tra l'Asia e l'Australia.

⁵¹ Legambiente, *Dossier Profughi Ambientali: Cambiamento climatico e migrazioni forzate*, 2013, p. 27, disponibile alla pagina web www.legambiente.it.

Aumento della povertà, proliferazione degli insediamenti informali e diminuzione delle terre coltivabili costituiscono il risultato di un forte degrado determinato da una conflittuale gestione delle risorse unita ad una forte antropizzazione del territorio⁵².

Nei Paesi della riva sud del Mediterraneo si stanno intensificando sempre più i flussi migratori indotti da fenomeni di degrado ambientale. Le ripercussioni che l'aumento del numero di profughi ambientali potrebbe determinare sugli equilibri geo-politici mondiali induce ad interrogarsi seriamente sull'interazione tra cambiamenti climatici e futuri pattern migratori⁵³.

§ 2.3 - Riflessioni

Nel corso degli ultimi anni, si è diffusa la percezione a livello internazionale che i cambiamenti climatici costituiscano una minaccia crescente alla sicurezza. La comunità scientifica internazionale ha classificato i cambiamenti climatici come un *threat multiplier* che accelera e ingigantisce tendenze, tensioni e instabilità esistenti. Sono proprio gli Stati già particolarmente vulnerabili⁵⁴ a risentire maggiormente degli effetti dei cambiamenti climatici stessi⁵⁵.

In termini di sicurezza, sono due le principali preoccupazioni rispetto al nesso fra cambiamenti climatici e

⁵² *Ibidem*.

⁵³ Caruso I. – Venditto B., *Il futuro del Mediterraneo. Studio preliminare sui rifugiati ambientali* in Valleri, M.A., Pace R., Girone S. (a cura di), *Il Mediterraneo: uno studio e una passione. Scritti in onore di Luigi Di Comite*, Cacucci editore, Bari, 2012, p. 266.

⁵⁴ Sul piano sia ambientale e geografico, sia istituzionale e socio-economico.

⁵⁵ CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale), *Cambiamenti climatici e governance della sicurezza: la rilevanza politica della nuova agenda internazionale*, n. 16 – maggio 2010.

mobilità umana. Un primo timore discende dalla possibilità che gli effetti dei cambiamenti climatici possano tradursi in un aumento dei flussi migratori interni e internazionali. La seconda preoccupazione riguarda, invece, il fatto che i cambiamenti climatici potrebbero esasperare il legame fra migrazioni e conflitti⁵⁶. Tali scenari, tuttavia, non sono supportati da ricerche puntuali in materia. Risulta, infatti, difficile effettuare previsioni realistiche sul numero esatto di persone che saranno costrette a spostarsi a causa degli effetti negativi dei cambiamenti climatici⁵⁷.

La letteratura internazionale sembra, comunque, concorde nel sostenere che i cambiamenti climatici potranno rinforzare quantitativamente i movimenti migratori attualmente in corso, piuttosto che produrne di nuovi in termini di Paesi di origine e di destinazione. È, inoltre, probabile che gran parte delle migrazioni forzate legate ai cambiamenti climatici rimangano di tipo transfrontaliero o regionale, quando non interno (rurale-rurale; rurale-urbano)⁵⁸.

Indipendentemente dal fatto che le preoccupazioni sulle future migrazioni possano risultare allarmistiche, è necessario interrogarsi sul rapporto tra cambiamenti climatici, mobilità umana e *governance* della sicurezza. Solo così potranno essere messe in atto politiche e azioni in tema di migrazione che si rivelino adeguate al di là dell'emergenza del

⁵⁶ *Ivi*, p. 19.

⁵⁷ Kälin W. - Schrepfer N., MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). *PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011, p. 64.

⁵⁸ Caruso I. – Venditto B., *Il futuro del Mediterraneo. Studio preliminare sui rifugiati ambientali* in Valleri, M.A., Pace R., Girone S. (a cura di), *Il Mediterraneo: uno studio e una passione. Scritti in onore di Luigi Di Comite*, Cacucci editore, Bari, 2012, p. 268.

momento⁵⁹.

Secondo un recente studio⁶⁰ commissionato dal governo svizzero, è necessario gestire i fenomeni migratori mediante un approccio olistico, basato su quattro punti cardine:

1) prevenire le migrazioni transfrontaliere mediante misure volte a ridurre i rischi di disastri e la vulnerabilità delle popolazioni⁶¹;

2) gestire la migrazione come una strategia di adattamento⁶²;

3) creare regimi di protezione temporanei per i migranti ambientali e prevedere l'ammissione permanente nei casi in cui il ritorno di tali soggetti nel Paese d'origine sia impossibile o non possa avvenire nel breve periodo⁶³;

4) organizzare il ricollocamento/reinsediamento delle comunità che vivono in territori esposti al rischio di impatti ambientali devastanti⁶⁴.

⁵⁹ Altiero S. – Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L'“ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, p. 328, disponibile alla pagina web www.asud.net.

⁶⁰ Kälin W. - Schrepfer N., MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). *PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011.

⁶¹ «Mitigating the impact of disasters through preparedness measures, in particular measures reducing disaster risks and strengthening the resilience of communities, can effectively contribute to preventing displacement, including across borders, and diminishing pressures on people to migrate abroad» [Kälin e Schrepfer].

⁶² «Migration can increase the resilience of those staying at home and in that way, reduce the risk that whole families or communities are forced to leave at a later stage to survive and thus contribute to the adaptation of local communities» [Ibidem].

⁶³ «People in need of protection abroad would be those whose return would be impossible, inadmissible under international law because of imminent risks to their lives and physical integrity or unreasonable on the basis of humanitarian grounds» [Ibidem].

⁶⁴ «Countries concerned favor different options ranging from trying to use adaption projects to avoid migration and displacement altogether, promoting migration as an adaptation strategy which allows to build up communities abroad that can support those staying behind for the time being and safeguard cultural traditions for the future when everyone has to move to finding new territory to which the whole country could move» [McAdam 2011].

Analoghe considerazioni sono contenute in un report⁶⁵ realizzato dal *German Development Institute*, che aggiunge un quinto elemento ai punti sopramenzionati, cioè l'elaborazione di diritti collettivi per le popolazioni locali⁶⁶. Tale studio, comunque, sottolinea come la negoziazione di principi internazionali in tema di migrazioni ambientali non debba essere considerata un punto di arrivo. Per assicurare effettiva tutela ai “*climate refugee*”, infatti, è necessario che tali ambiziosi principi vengano concretamente realizzati⁶⁷.

⁶⁵ Bauer S., *Climate Refugees I Study. “Climate Refugees” beyond Copenhagen. Legal concepts, political implications, normative considerations*, German Development Institute, Stuttgart, March 2010, p. 22.

⁶⁶ «*To acknowledge that the subject of climate-induced push factors will in all probability be populations of certain villages, cities, regions, provinces or – as in the case of small island states – of entire nations*» [Biermann and Boas 2010].

⁶⁷ *Ivi*, p. 23.

Conclusioni

Negli ultimi anni il crescente incremento dei flussi migratori originati dalle pressioni ambientali ha indotto larga parte della dottrina ad interrogarsi sulla possibilità di riconoscere a livello internazionale lo *status* di “rifugiato ambientale”. Ha così avuto origine un vivace dibattito, che ha ricevuto nuova linfa nel 2001. La celebrazione del cinquantesimo anniversario della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, infatti, ha posto le basi per una critica alla rigidità della definizione di “rifugiato” offerta dall’art. 1 di tale documento ufficiale. La proposta di un’interpretazione elastica del sopramenzionato disposto normativo al fine di farvi rientrare anche la categoria dei “rifugiati ambientali”, però, non è stata accolta con favore dall’intero panorama giuridico internazionale⁶⁸. *«I principali argomenti addotti a sostegno di tale diniego hanno riguardato la mancanza del requisito dello spostamento dei migranti oltre i confini nazionali, l’assenza dell’elemento individuale della persecuzione e la possibilità di recupero dei territori oggetto di sconvolgimenti ambientali»* [Quagliarotti].

Nonostante le numerose sollecitazioni provenienti da varie organizzazioni internazionali, a tutt’oggi si registra ancora forte resistenza all’ipotesi del riconoscimento dello *status* di “rifugiato ambientale”, sia come figura a sé stante sia come il risultato di un allargamento della definizione attualmente prevista dalla Convenzione di Ginevra del 1951.

⁶⁸ Nesper S., *I rifugiati ambientali* in *Federalismi.it*, 4, 2007.

All'origine di tale opposizione vi è una duplice preoccupazione. Si teme, infatti, che l'ampliamento dello *status* di rifugiato possa:

a) provocare un aumento dei flussi migratori delle popolazioni, con rilevanti implicazioni in termini di sicurezza internazionale⁶⁹;

b) di fatto attenuare il sistema di tutela e di diritti predisposti dal diritto internazionale per la violazione di un diritto umano universalmente riconosciuto quale è il diritto di asilo⁷⁰.

A parere di chi scrive, il riconoscimento dei “rifugiati ambientali” risulta indispensabile per accordare loro adeguata tutela giuridica e pianificare interventi sinergici volti a limitare le cause delle migrazioni di massa. In linea con quanto sostenuto da autorevole dottrina⁷¹, si ritiene che tale obiettivo possa essere raggiunto mediante la creazione di un “*new international instrument*”. Un simile strumento giuridico dovrebbe innanzitutto fornire una chiara e puntuale definizione di “rifugiato ambientale”, disciplinarne i diritti e stabilire le condizioni per l'ammissione temporanea o definitiva di tale categoria di soggetti nel Paese accogliente. Dovrebbe, inoltre, prevedere modalità di cooperazione con i Paesi d'origine dei migranti, nonché meccanismi di supporto internazionale tra gli Stati.

Quanto al carattere giuridico dello strumento, il

⁶⁹ Sul punto si veda CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale), *Cambiamenti climatici e governance della sicurezza: la rilevanza politica della nuova agenda internazionale*, n. 16 – maggio 2010.

⁷⁰ Totti V., *La (inesistente) tutela «del rifugiato ambientale»*, in *Ambiente & Sviluppo* 11/2011.

⁷¹ Cfr. Kälin W. - Schrepfer N., *MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011.

dilemma “*treaty law vs soft law*” rappresenta indubbiamente un interrogativo meritevole di riflessione. Si tratta, però, di una questione di secondaria importanza rispetto all’esigenza di garantire effettiva protezione alle vittime di disastri naturali.

La mancanza di tutela giuridica dei “rifugiati ambientali”, comunque, non è l’unico problema che la comunità internazionale è chiamata a fronteggiare in tema di migrazioni climatiche. Come sottolineato dall’UNEP⁷², infatti, il principale impatto sociale dei cambiamenti climatici sarà probabilmente l’incremento dei fenomeni migratori e rappresenterà forse la sfida più grande in termini di sicurezza⁷³. Per tale motivo, è necessario analizzare criticamente il nesso esistente tra degrado ambientale e processi migratori al fine di elaborare politiche di prevenzione e gestione integrata di tali fenomeni⁷⁴. «*Le misure da adottare non possono limitarsi a meri aiuti economici o agli interventi straordinari da parte degli organismi internazionali in caso di disastri; si devono prendere in considerazione soluzioni di ordine politico, tecnologico e scientifico volte a prevenire e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici*» [Nespor].

⁷² United Nations Environment Programme.

⁷³ UNEP, *From Conflict to Peacebuilding. The Role of Natural Resources and the Environment*, Nairobi, 2009.

⁷⁴ Trevini Bellini R., *Approccio al dibattito scientifico sulle migrazioni ambientali* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L’ “ondata” silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, p. 36, disponibile alla pagina web www.asud.net.

Bibliografia

Altiero S. – Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, disponibile alla pagina web www.asud.net

Bauer S., *Climate Refugees I Study. "Climate Refugees" beyond Copenhagen. Legal concepts, political implications, normative considerations*, German Development Institute, Stuttgart, March 2010

Caruso I. – Venditto B., *Il futuro del Mediterraneo. Studio preliminare sui rifugiati ambientali* in Valleri, M.A., Pace R., Girone S. (a cura di), *Il Mediterraneo: uno studio e una passione. Scritti in onore di Luigi Di Comite*, Cacucci editore, Bari, 2012, pp. 252-269

CESPI (Centro Studi di Politica Internazionale), *Cambiamenti climatici e governance della sicurezza: la rilevanza politica della nuova agenda internazionale*, n. 16 – maggio 2010

Ciervo A., *I rifugiati invisibili. Brevi note sul riconoscimento di una nuova categoria giuridica di richiedenti asilo* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A

Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, disponibile alla pagina web www.asud.net

Cossa M., *Rifugiati climatici: le politiche e la normativa internazionale e dell'Unione Europea* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, disponibile alla pagina web www.asud.net

Delfini L., *Desertificazione ed eco-profughi sulle sponde del Mediterraneo*, Rapporto Legambiente-Civitas, Padova, 2006

Federal Environment Agency (Germany), *ENVIRONMENTAL RESEARCH OF THE FEDERAL MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, NATURE CONSERVATION AND NUCLEAR SAFETY. Legal Status and Legal Treatment of Environmental Refugee*, 54/2010

Ferragina E. - Quagliarotti D.A.L., *Gli effetti delle dinamiche globali sui paesi mediterranei: rischio e vulnerabilità ambientali*, in Ferragina E. (a cura di), *Rapporto sulle economie del Mediterraneo*, ed. 2015, Il Mulino, Bologna, 2015

IPPC, *Fourth Assessment Report: Climate Change 2007*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007

Kälin W. - Schrepfer N., MLaw, Study on behalf of the Swiss Ministry of Foreign Affairs (Division IV). *PROTECTING PEOPLE CROSSING BORDERS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE. Normative Gaps and Possible Approaches*, Institute of Public Law University of Bern, 28 April 2011

Legambiente, *Dossier Profughi Ambientali: Cambiamento climatico e migrazioni forzate*, 2013, disponibile alla pagina web www.legambiente.it

Midulla M. - Stocchiero A., *Migrazioni e cambiamento climatico* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, disponibile alla pagina web www.asud.net

Myers N., *Esodo ambientale. Popoli in fuga da terre difficili*, Edizioni Ambiente, Milano, 1998

Nespor S., *I rifugiati ambientali* in *Federalismi.it*, 4, 2007

Stal M. – Warner K., *The Way Forward Researching the Environment and Migration Nexus. Research Brief based on the Outcomes of the 2nd Expert Workshop on Climate Change*, United Nations University, 2009

Totti V., *La (inesistente) tutela «del rifugiato*

ambientale», in **Ambiente & Sviluppo 11/2011**

Trevini Bellini R., *Approccio al dibattito scientifico sulle migrazioni ambientali* in Altiero S. - Marano M. (a cura di), *Crisi ambientali a migrazioni forzate. L' "ondata" silenziosa oltre la fortezza Europa*, Associazione A Sud, CDCA – Centro Documentazione Conflitti Ambientali, 2016, disponibile alla pagina web www.asud.net

UNEP, *From Conflict to Peacebuilding. The Role of Natural Resources and the Environment*, Nairobi, 2009